

COMUNE DI BARD

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE BARD

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio: UFFICIO TECNICO

N. 17
del
03/02/2026

Responsabile del Servizio; VUILLERMOZ Elisa

OGGETTO :

DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO MAISON DES ARTISTES SI BARD (MAB). CIG BA39088FF2 (CIG COLLEGATO: B240E48353)

L'anno **2026** addì **TRE** del mese di **FEBBRAIO**

nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio:

Oggetto: DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO MAISON DES ARTISTES SI BARD (MAB). CIG BA39088FF2 (CIG COLLEGATO: B240E48353)

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e smei;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

ATTESO che con il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22.04.2021 venivano conferiti gli incarichi di segretario comunale dell'ambito territoriale sovracomunale di Hone, Bard, Champorcher e Pontboset;

ATTESO che con decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 3 del 04.05.2021 veniva conferito l'incarico di segretario e adempimenti connessi alle Sigg.re Paola ROLLANDOZ e Laura MORELLI con decorrenza dal 06.05.2021 dei comuni convenzionati di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset”;

RICHIAMATO il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 8 del 11.11.2025 con il quale per la dr.ssa Elisa Maria VUILLERMOZ, funzionario dipendente del Comune di Champorcher, veniva confermata la nomina a responsabile dell'ufficio tecnico condiviso tra i Comuni di Champorcher e di Bard con decorrenza dal 01.01.2026, fino a diversa determinazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 08.11.2025 recante: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 22.11.2025 recante: “Bilancio di previsione 2026 - 2028 e relativi allegati - Approvazione.”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 25.11.2025 recante: “Approvazione del documento equivalente al PEG e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2026-2028- Ai responsabili di spesa”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 22.04.2025 recante: “Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024 ai sensi dell'art. 227 comma 2 del d.lgs.267/2000 e dell'art.18 comma 1 lett. b) del d.lgs. 118/2011”;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 102 del 27.06.2024 recante: “Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici comunali per gli anni 2024-2025-2026. CIG B240E48353” con la quale si affidava detto servizio all'operatore economico DAMA ASCENSORI BIELLA – S.R.L. (CF e P IVA 02597170022) con sede legale in Via del Sole, 10 – 13900 Biella (TO);

RICORDATO che detto affidamento interessa la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori degli edifici comunali, che l'operatore incaricato è indicato quale contatto di riferimento per le richieste di assistenza in caso di guasto o malfunzionamento degli ascensori, e che, in caso di eventuali interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti per guasti accidentali, non prevedibili in sede di affidamento del servizio, l'operatore incaricato interviene al fine di garantire la pubblica incolumità degli utenti e che in caso di intervento straordinario, è necessario procedere all'affidamento di detto servizio di manutenzione specifica sull'impianto danneggiato, previa trasmissione della quantificazione della spesa dell'intervento da parte dell'O.E. incaricato;

RILEVATO che l'impianto elevatore dell'edificio comunale denominato Maison des Artistes di Bard ha evidenziato malfunzionamento che ha causato ad un blocco dell'ascensore, rendendo impossibile ai gestori e agli utenti presenti in struttura, l'utilizzo dell'impianto;

VISTA la quantificazione della spesa degli interventi straordinari eseguiti trasmessa dall'O.E. DAMA ASCENSORI BIELLA – S.R.L. (CF e P IVA 02597170022) con sede legale in Via del Sole, 10 – 13900 Biella (TO) che ammontava a complessivi € 1.739,00 oltre IVA, pari a € 2.121,58 IVA 22%, acquisita al prot. comunale n. 268/2026 del 19.01.2026;

DATO ATTO che ai fini di ripristinare il corretto funzionamento in sicurezza dell'impianto è necessario procedere alla formalizzazione dell'incarico relativo all'intervento di manutenzione straordinaria in oggetto;

RILEVATO pertanto che:

- l'operatore economico DAMA ASCENSORI BIELLA – S.R.L. (CF e P IVA 02597170022) con sede legale in Via del Sole, 10 – 13900 Biella (TO) è incaricato del servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli edifici comunali per il periodo 2024-2026 e che detto operatore è il riferimento da contattare in caso di malfunzionamenti o guasti degli impianti oggetto dell'affidamento;
- l'O.E. DAMA ASCENSORI BIELLA – S.R.L. (CF e P IVA 02597170022) con sede legale in Via del Sole, 10 – 13900 Biella (TO) è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come da curriculum aziendale depositato agli atti d'ufficio, da cui si evince, tra l'altro, una consolidata esperienza nel settore oggetto di incarico;
- l'O.E. DAMA ASCENSORI BIELLA – S.R.L. ha sempre dimostrato particolare accuratezza, puntualità e attenzione nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate;

ATTESO che, a seguito di istruttoria informale, l'ufficio competente ha avviato apposita negoziazione con l'operatore economico DAMA ASCENSORI BIELLA – S.R.L. (CF e P IVA 02597170022) con sede legale in Via del Sole, 10 – 13900 Biella (TO), ai fini dell'affidamento in argomento ai sensi delle disposizioni normative del decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici che prevede, in particolare, quanto segue:

- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate, di cui agli artt. 48 e ss. del d.lgs. n. 36/2023, avvengono nel rispetto dei principi di cui al Libro I Parte I e II dello stesso decreto (in particolare, del principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, nonché nel rispetto dei principi e diritti digitali, di trasparenza, pubblicità), nonché del principio di rotazione di cui all'art. 49;
- ai sensi dell'art. 17 "Fasi delle procedure di affidamento", comma 2: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- ai sensi dell'art. 58, l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 50 "Procedure per l'affidamento", comma 1: "salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 (ovvero al di sotto delle soglie di rilevanza europea) con le seguenti modalità: (...) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (...)";

ATTESO che il RUP ha inoltre proceduto:

- ai sensi dell'art. 49 "Principio di rotazione degli affidamenti" il quale stabilisce come segue: Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione (...). In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella categoria di opere, oppure nello stesso

settore di servizi (...). In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. 4. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro", ricorrendo, per la fattispecie in questione, le circostanze derogatorie di cui al comma 4 del predetto articolo, più sopra meglio dettagliate;

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce che dal 1° luglio 2007 le amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi, pari o superiori a 5.000,00 euro IVA esclusa e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

DATO ATTO:

- che i prezzi proposti, come esposti nell'offerta soprarichiamata, si ritengono equi e di mercato;
- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario;
- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

PRECISATO che:

- Il servizio in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. 36/2023, in particolare per la consistenza economica dell'appalto, che rappresenta senza dubbio non solo il criterio principale, ma anche il parametro sulla base del quale valutare l'incidenza probatoria degli altri elementi sintomatici individuati dalla CGUE (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 04.03.2024, n. 165). Inoltre l'ubicazione del luogo di esecuzione delle prestazioni e le caratteristiche tecniche dell'appalto sono tali da escludere la ricorrenza certa di un interesse da parte di operatori di altri Stati membri;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, secondo quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., la stessa risulta non dovuta;
- per la tipologia e per le modalità di esecuzione del servizio richiesto non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; - il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

RICHIAMATO inoltre: l'art. 53 "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive" il quale, al comma 4, stabilisce che: "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale";

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento in argomento le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire: riattivazione impianto elevatore edificio comunale Maison des Artistes di Bard;
- Oggetto del contratto: Intervento di manutenzione straordinaria all'ascensore dell'edificio comunale della MAB;
- Importo del contratto: € 1.739,00 oltre IVA, pari a € 2.121,58 IVA 22%;
- Forma del contratto: l'incarico verrà regolarizzato, ai sensi dell'art 18, comma 1 del d.lgs. 36 del 31.03.2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs.36/2023 e s.m.i.;

- Clausole ritenute essenziali: adesione al preventivo di spesa assunto al civ. prot. n. 268/2026 del 19.01.2026;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 52, comma 1, d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'O.E. ha presentato il modello DGUE al fine di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

PRESO ATTO della favorevole verifica di cui al D.M. 18.01.2008 n. 40 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, e della regolarità contributiva a mezzo DURC emesso telematicamente in data 03.11.2025 prot. INAIL 51453198 registrato al protocollo comunale n. 587/2026 del 02.02.2026 per l'O.E. DAMA ASCENSORI BIELLA – S.R.L. (CF e P IVA 02597170022) con sede legale in Via del Sole, 10 – 13900 Biella (TO) con scadenza di validità al 03.03.2026 e verificati il casellario ANAC e la visura camerale;

ATTESO che all'affidamento è stato assegnato il CIG BA39088FF2 (CIG COLLEGATO: B240E48353);

DATO ATTO di imputare a carico del bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, E.F. 2026 l'importo complessivo lordo di € 2.121,58 alla voce: 20301/49: "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale";

RITENUTO di assumere correlato impegno di spesa in favore dell'O.E. DAMA ASCENSORI BIELLA – S.R.L. (CF e P IVA 02597170022) con sede legale in Via del Sole, 10 – 13900 Biella (TO);

CON IL VISTO di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

1. DI APPROVARE quanto in premessa.
2. DI DISPORRE l'affidamento, già efficace, del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore sito nell'edificio comunale denominato "Maison des Artistes di Bard – MAB" in favore dell'operatore economico DAMA ASCENSORI BIELLA – S.R.L. (CF e P IVA 02597170022) con sede legale in Via del Sole, 10 – 13900 Biella (TO) per complessivi € 1.739,00 oltre IVA, pari a € 2.121,58 IVA 22%.
3. DI DARE ATTO che le clausole essenziali dell'affidamento di cui al precedente punto 2) sono le seguenti:
 - Fine che con il contratto si intende perseguire: riattivazione impianto elevatore edificio comunale Maison des Artistes di Bard;
 - Oggetto del contratto: Intervento di manutenzione straordinaria all'ascensore dell'edificio comunale della MAB;
 - Importo del contratto: € 1.739,00 oltre IVA, pari a € 2.121,58 IVA 22%;
 - Forma del contratto: l'incarico verrà regolarizzato, ai sensi dell'art 18, comma 1 del d.lgs. 36 del 31.03.2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs.36/2023 e s.m.i.;
 - Clausole ritenute essenziali: adesione al preventivo di spesa assunto al civ. prot. n. 268/2026 del 19.01.2026.
4. DI DARE ATTO che l'incarico di cui al precedente punto 1) verrà regolarizzato, ai sensi dell'art 18, comma 1 del d.lgs. 36 del 31.03.2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del d.lgs. 36/2023, la Responsabile Unico del Progetto, per le fasi di affidamento e di esecuzione, è la sottoscritta responsabile U.T., Elisa Vuillermoz, la quale, con il presente provvedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interesse, anche solo potenziali, propri o di propri parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi dell'articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 16 del d.lgs.36/2023 e s.m.i.

6. DI STABILIRE che il RUP di cui al precedente punto 5) è responsabile anche per la fase di esecuzione del contratto ed è pertanto individuato quale direttore dell'esecuzione del contratto.
7. DI DARE ATTO che all'affidamento oggetto del presente provvedimento è attribuito il CIG BA39088FF2 (CIG COLLEGATO: B240E48353).
8. DI IMPEGNARE la spesa lorda di € 2.121,58 in favore dell'operatore economico DAMA ASCENSORI BIELLA – S.R.L. (CF e P IVA 02597170022) con sede legale in Via del Sole, 10 – 13900 Biella (TO), a carico del bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, E.F. 2026, alla voce:

MIS	PROG	TIT	MACRO	CAPITOLO	IMPORTO	IMP.
1	5	2	202	20301/49 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale"	€ 2.121,58	32/2026

9. DI DARE ATTO che, in relazione all'art. 53, comma 4, del d.lgs 36/2023 e s.m.i, non si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto dato il modico valore dello stesso e la sua durata limitata.
10. DI DARE inoltre ATTO che:
 - a. in caso di grave inadempimento contrattuale accertato a seguito di contraddittorio tra le parti, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto;
 - b. in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - c. l'amministrazione potrà altresì procedere ad applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - d. per inadempienze di minore entità, accertate anch'esse a seguito di contraddittorio tra le parti, potrà essere applicata, a seconda della gravità, una penale in misura compresa tra l'1% e il 5% del valore contrattuale.
11. DI DARE infine ATTO che la spesa è esigibile nell'esercizio finanziario 2026.
12. DI AUTORIZZARE fin d'ora il pagamento della fattura che sarà presentata, previo visto di liquidazione apposto sulla stessa dal responsabile di spesa.

La responsabile U.T.
Elisa Vuillermoz
(doc. f.to digitalmente)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bard, lì 03/02/2026

LA SEGRETARIA COMUNALE
MORELLI LAURA